

QUALE UFFICIO DIVINO ASCOLTINO.....	9
Capitolo I.....	9
CHE COSA DIRANNO SE NON AVRANNO POTUTO ASCOLTARE LE PREGHIERE DOMENICALI.....	9
Capitolo II.....	9
Che cosa si deve fare per i padri defunti.....	10
Capitolo III.....	10
I Cappellani abbiano solo il vitto e l'abito.....	10
Capitolo IV.....	10
In caso di morte dei Militi che servono a termine.....	10
Capitolo V.....	10
Che nessun fratello professo faccia offerta.....	10
Capitolo VI.....	10
CIRCA LO STARE TROPPO IN PIEDI.....	10
Capitolo VII.....	10
CIRCA LA REFEZIONE DEL CONVENTO.....	11
Capitolo VIII.....	11
LA LETTURA.....	11
Capitolo IX.....	11
DELL'USO DELLA CARNE.....	11
Capitolo X.....	11
<i>Come debbano mangiare i Militi.....</i>	11
Capitolo XI.....	11
CHE GLI ALTRI GIORNI BASTINO DUE O TRE PORTATE DI LEGUMI.....	11
Capitolo XII.....	11
QUALE CIBO SIA NECESSARIO PREDISPORRE PER IL VENERDI'.....	12
Capitolo XIII.....	12
Dopo il pasto sempre si rendano grazie.....	12
Capitolo XIV.....	12
Perché una decima del pane sia sempre data all'Elemosiniere.....	12
Capitolo XV.....	12
PERCHÉ LA CENA SIA A DISCREZIONE DEL MAESTRO.....	12
Capitolo XVI.....	12
PERCHÉ TERMINATA COMPIETA SI FACCI SILENZIO.....	12
Capitolo XVII.....	12
PERCHÉ QUELLI STANCHI NON SI ALZINO PER IL MATTUTINO.....	13
Capitolo XVIII.....	13
PERCHÉ VI SIA COMUNITÀ DI VITTO FRA I FRATELLI.....	13
Capitolo XIX.....	13
DEL TIPO E DELLA QUALITÀ DELL'ABITO.....	13
Capitolo XX.....	13
<i>Che i servi non abbiano abiti bianchi cioè le tonache.....</i>	13
Capitolo XXI.....	13
<i>Che solo i Militi professi abbiano abiti bianchi.....</i>	14
Capitolo XXII.....	14
<i>Che si usino le pelli degli agnelli.....</i>	14
Capitolo XXIII.....	14
<i>Siano divisi fra gli scudieri gli indumenti vecchi.....</i>	14
Capitolo XXIV.....	14
Chi vuole le cose migliori ottenga le peggiori.....	14
Capitolo XXV.....	14
Quale quantità o qualità di abiti serva.....	14
Capitolo XXVI.....	14
IL DISTRIBUTORE DI INDUMENTI OSSERVI IN PRIMO LUOGO LA GIUSTIZIA.....	14
Capitolo XXVII.....	14
Sull'inutilità dei capelli.....	14
Capitolo XXVIII.....	14
<i>Delle punte e dei lacci.....</i>	14
Capitolo XXIX.....	14
<i>Il numero dei cavalli e degli scudieri.....</i>	15
Capitolo XXX.....	15
NESSUNO DEGLI SCUDIERI ABBIA UN SERVO GRATIS.....	15
Capitolo XXXI.....	15
<i>Quali cose siano concesse a coloro che prestano servizio temporaneamente.....</i>	15
Capitolo XXXII.....	15
CHE NESSUNO AGISCA SECONDO LA PROPRIA VOLONTÀ.....	15
Capitolo XXXIII.....	15
<i>Se è lecito andare per la città senza ordine del Maestro.....</i>	15
Capitolo XXXIV.....	15
<i>Se è lecito passeggiare in solitudine.....</i>	16
Capitolo XXXV.....	16
<i>Che nessuno chieda espressamente ciò che gli sarà necessario.....</i>	16
Capitolo XXXVI.....	16
<i>Briglie e speroni.....</i>	16

Capitolo XXXVII.....	16
<i>Non sia posta una copertura sulle aste e sugli scudi.....</i>	16
Capitolo XXXVIII.....	16
<i>La libertà del Maestro.....</i>	16
Capitolo XXXIX.....	16
<i>La borsa e il sacco.....</i>	16
Capitolo XL.....	16
LA TRASMISSIONE DELLE LETTERE.....	17
Capitolo XLI.....	17
LA CONFESSIONE DELLE PROPRIE COLPE.....	17
Capitolo XLII.....	17
<i>La questua e la raccolta.....</i>	17
Capitolo XLIII.....	17
<i>Delle sacche per il cibo dei cavalli.....</i>	17
Capitolo XLIV.....	17
<i>Nessuno osi cambiare o richiedere.....</i>	18
Capitolo XLV.....	18
<i>Che nessuno catturi un uccello con un altro uccello e non stia con QUALCUNO CHE LO FA.....</i>	18
Capitolo XLVI.....	18
<i>Nessuno colpisca con l'arco e la balestra.....</i>	18
Capitolo XLVII.....	18
<i>Il leone sia sempre colpito.....</i>	18
Capitolo XLVIII.....	18
<i>Ascoltate il giudizio relativo ad ogni cosa chiesta su di voi.....</i>	18
Capitolo XLIX.....	18
<i>Che questa regola sia mantenuta in tutte le situazioni.....</i>	18
Capitolo L.....	18
<i>È lecito ai Militi professi avere terra e uomini.....</i>	19
Capitolo LI.....	19
PERCHÉ QUELLI CHE STANNO MALE RICEVANO UN'ATTENZIONE MOLTO ACCURATA.....	19
Capitolo LII.....	19
<i>Si diano ai malati le cose necessarie.....</i>	19
Capitolo LIII.....	19
<i>Perché non ci si provochi vicendevolmente all'ira.....</i>	19
Capitolo LIV.....	19
<i>Come devono essere considerati i fratelli sposati.....</i>	19
Capitolo LV.....	19
<i>Che le sorelle non vivano più con i maschi.....</i>	19
Capitolo LVI.....	19
CHE I FRATELLI TEMPLARI NON FREQUENTINO UNO SCOMUNICATO.....	20
Capitolo LVII.....	20
COME VENGONO ACCOLTI I MILITI SECOLARI.....	20
Capitolo LVIII.....	20
COME NON TUTTI I FRATELLI DEVONO ESSERE CHIAMATI AL CONCILIO SEGRETO.....	20
Capitolo LIX.....	20
PERCHÉ DEBBANO PREGARE IN SILENZIO.....	20
Capitolo LX.....	20
<i>Come ricevere la professione di fede dei sergenti.....</i>	20
Capitolo LXI.....	20
PERCHÉ I FANCIULLI, FINCHE' SONO PICCOLI, NON VENGANO ACCOLTI FRA I FRATELLI DEL TEMPIO.....	21
Capitolo LXII.....	21
<i>I VECCHI SIANO SEMPRE VENERATI.....</i>	21
Capitolo LXIII.....	21
<i>DEI FRATELLI CHE PARTONO PER LE VARIE PROVINCE.....</i>	21
Capitolo LXIV.....	21
<i>Il vitto sia distribuito in maniera uguale per tutti.....</i>	21
Capitolo LXV.....	21
<i>I templari abbiano le decime.....</i>	21
Capitolo LXVI.....	21
COLPE LIEVI E GRAVI.....	22
Capitolo LXVII.....	22
PER QUALE COLPA UN FRATELLO NON SIA PIÙ RACCOLTO NELLA COMUNITÀ.....	22
Capitolo LXVIII.....	22
<i>Come dalla solennità di Pasqua sino alla festa di tutti i Santi.....</i>	22
<i>si debba prendere una camicia di lino soltanto.....</i>	22
Capitolo LXIX.....	22
QUANTI E QUALI PANNI SIANO NECESSARI NEL LETTO.....	22
Capitolo LXX.....	22
SI DEVE EVITARE LA MALDICENZA.....	23
Capitolo LXXI.....	23
<i>Si fuggano i baci di tutte le donne.....</i>	23
Capitolo LXXII.....	23

Nascita ed evoluzione della Regola

E' stato sovente sostenuto, da parte di commentatori francesi, che il testo originale della Regola fosse stato scritto in francese, adducendo, come motivo, la scarsa cultura classica o, anzi, la relativa ignoranza di quegli uomini rozzi e semplici che aderivano all'Ordine Templare.

Cio' appare palesemente falso e strumentale.

I fondatori non erano anzitutto francesi o francofoni.

Non erano neppure illetterati e, in quei tempi, la lingua ovunque diffusa in Europa era il latino, che permetteva a san Tommaso d'Acquino o a san Bernardo di spostarsi nell'intero continente europeo senza problemi di comprensione linguistica.

Anche le molte citazioni della Sacra Scrittura dimostrano l'ovvia adesione alla lingua latina, normalmente usata in ambito religioso e dalle persone dotate di una minima base culturale. Analogo ragionamento vale per il frequente uso di espressioni integralmente tratte dalla Regola di san Benedetto che, essendo nato a Norcia, non sara' certo sospettato di aver scritto in francese.

La Regola del Tempio fu inizialmente composta, a quanto sembra, da 50 capitoli.

Lo si puo' dedurre dal testo del Capitolo L, che appare come conclusivo, e dal Capitolo LI, che sembra riprendere le fila del discorso, come una sorta di nuovo prologo, evidentemente ispirandosi alla Lode della nuova Milizia di Bernardo.

Questo nuovo tipo di pratica religiosa ha preso inizio da voi, nei luoghi santi, per opera della divina Provvidenza, così almeno crediamo, per unire la milizia alla religione e perché così la religione proceda armata attraverso la milizia e ferisca il nemico senza colpa

Le copie piu' antiche a noi pervenute contengono comunque 72 articoli.

In tale forma essa compare nei due testi qui utilizzati:

- *La Regula pauperum commilitonum Christi Templique Salomonis* nella versione a stampa di Bernardo Giustinian del 1692, a sua volta tratta dalla prima versione a stampa della Regola, apparsa per opera di F. Mennenius (Mennens), *Deliciae equestrium sive militarium ordinum, et eorundem origines, statuta, symbola et insignia, iconibus additis genuinis*. Colonia, Kinckius, 1613.
- *La Regula pauperum commilitonum Christi Templique Salomonici in Concilio Trecense*, riportata nella versione a stampa della *Sacrorum Conciliorum Collectio* di J.D. Mansi nell'edizione del 1900.

Queste versioni si basano sui tre manoscritti, non originali, conservati a Roma, Parigi e Digione.

Su questi stessi manoscritti si basa anche la versione di Henri de Curzon: *La Règle du Temple*, Parigi, 1886. Vi e' ragione di ritenere che la stesura originale si limitasse a cinquanta articoli, come si puo' dedurre dal testo del capitolo cinquantesimo.

In realta' esiste un complesso di documenti, definiti Regola Templare, cosi' articolati:

- la Regola Primitiva, scritta in latino, approvata dal Concilio di Troyes nel 1128, probabilmente scritta dal chierico Ioannes Michaelensis segretario dell'assemblea e l'estensore materiale della Regola, nella forma in cui venne approvata a Troyes.

- la versione francese, con varianti, della Regola latina, fu scritta intorno al 1140;

Ben presto la regola fu modificata con aggiunte e sistemazioni, giungendo rapidamente a 76 articoli.

Furono poi aggiunti:

- i *Retraits*, raccolta di usi e costumi dell'Ordine, redatta intorno al 1165;

- gli *Statuts hiérarchiques*, che trattano principalmente delle cerimonie, scritti intorno al 1240-1250;

- gli *Egards*, relativi alla disciplina, scritti intorno al 1257-1267

Un aspetto importante della Regola è la sua connessione con i canoni di alcuni Ordini religiosi esistenti all'epoca, in particolare agostiniani, benedettini e cistercensi. Essa non è assimilabile del tutto a nessuno di questi Ordini, ma denuncia comunque una fitta serie di analogie.

Nella versione qui riportata si e' documentata la sua dipendenza dalla Regola di san Benedetto (indicata con RsB). La Regola di san Benedetto, databile attorno al 530, era composta da 73 capitoli, un numero assai prossimo a quello della Regola Templare, tanto da far presumere una voluta affinita' di dimensione. E' interessante notare che il motto templare

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam

e' contenuto nel Prologo della Regola di san Benedetto ed e', non si dimentichi, tratto dal Salmo 115.

Il testo latino e i termini linguistici

I testi latini disponibili presentano non poche difficolta' linguistiche.

Appaiono anzitutto difetti di trascrizione che si manifestano sotto forma di errori grammaticali nella lingua latina, con confusione di parole, trasformazioni di caso (fra genitivo, ablativo e anche nominativo) o errate strutture complessive della frasi.

I segni di interpunzione, due punti, punto e virgola, ma soprattutto le virgole, sono assai sovente disposti in modo non corretto, con evidenti arbitrarieta' dei trascrittori. Le vocali lunghe sono state spesso accentate.

Appaiono parole che non fanno parte del latino classico e, talvolta, non trovano riscontro preciso neppure in quello volgare o del tempo, segno che si tratta di parole d'uso specifico dell'ambiente templare.

Un discorso a parte va fatto per i termini che designano i membri dell'Ordine.

Sembra potersi osservare che il testo utilizzato risale a tempi nei quali la struttura dell'Ordine non era ancora del tutto formalizzata, come appare invece nei *Retraits*, negli *Statuts hiérarchiques* e negli *Egards*.

Il termine piu' generale utilizzato per indicare i frati combattenti e' il termine *Miles*, che e' stato ovunque tradotto *Milite*. Altre traduzioni usano il termine *soldato* (qui ritenuto troppo generico e fuorviante, per affinita' con *assoldato*) o *cavaliere* (che alle origini non appare ancora attestato). In definitiva *milite* e' sembrato il piu' affine al concetto di milizia.

Compare l'espressione *servitores* o *servientes* e *scudieri*, tradotti rispettivamente in *sergenti* e *scudieri*.

Si incontra spesso l'espressione *ad terminum*, per indicare chi partecipa alle attivita' dell'Ordine solo temporaneamente, e l'espressione *remanentes*, tradotta in *professi*, per indicare coloro che aderiscono all'Ordine in forma stabile.

Appaiono poi altri tipi di incarico (*Procuratores*, *Elemosinarius*, *Magister* e altri, tradotti in modo semplice e diretto, evitando di entrare in un'ipotesi gerarchica che appare ancora non consolidata.

In generale la traduzione e' stata effettuata in stretta aderenza al testo, con risultati di stile molto approssimativo.

Crisi della fase evolutiva e attrazione nell'orbita franca.

Appare in piu' punti evidente il fatto che il testo di 72 articoli, probabilmente assai prossimo al testo del Concilio di Troyes, rispecchi un certo stato di disagio dell'Ordine e l'attrazione nell'orbita franca dell'Ordine Templare.

Appare illuminante quanto contenuto nel preambolo:

*E' con noi che si agisce con rettitudine, noi a cui il Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, dalla Città Santa, indirizzò i suoi amici verso i confini della Francia e della Burgundia, ...
Noi quindi, con ogni gratitudine e fraterna pietà, e con le preghiere del Maestro Ugo, nel cui cuore la sopraddetta milizia ebbe inizio, mentre lo Spirito Santo ci sollecitava da diversi luoghi della provincia oltremontana, nelle feste di sant'Ilario...*

Come verra' osservato in altra sede, la frase tende a convincere gli uditori dell'opportunita' che si offre ai Templari, nel lasciarsi attrarre dall'ambito franco.

Ma non e' tutto: e' evidente che gli argomenti e i temi trattati e selezionati nel corso del Concilio erano piu' complessi e conflittuali di quanto le cronache ci abbiano tramandato.

Rimetteremo al giudizio e alla discrezione del Capitolo, per decisione comune, tutto ciò che ci è apparso dissonante e tutto quello che nel presente Concilio non è degno di essere affidato alla memoria e tenuto in considerazione, non per leggerezza, ma sulla base della preveggenza esperta e la discrezione del nostro venerabile Padre Onorio e per la feconda azione del nobile Patriarca di Gerusalemme Stefano e per necessità, non essendo all'oscuro ne' della religione orientale, ne' dei Poveri Commilitoni di Cristo.

Qualcosa si muoveva da tempo, in ambito templare, forse era uno stato di smarrimento, come indica la lettera attribuita ad Ugo di san Vittore, o la ripetuta insistenza di Ugo de Paganis che chiedeva a Bernardo qualche parola di chiarimento e di incoraggiamento: lo ammetteva lo stesso Bernardo nella Lode della Nuova Milizia. E questo qualcosa non consentiva che si lasciasse passare il tempo senza affrontare apertamente il problema.

L'enorme numero dei Padri religiosi, che si riunirono in quel Concilio per monito divino, sulla base della limpida autorevolezza del nostro intento, dispone: non dobbiamo passare oltre in silenzi, ...

Ugo de Paganis fu presente, con i suoi confratelli che provenivano da regioni "oltramontane", non da oltremare quindi (dalla Terrasanta) ma verosimilmente dall'Italia:

Non mancò in realtà lo stesso Maestro della milizia Ugone, e portò con sé alcuni dei suoi fratelli. E cioè frate Goffredo, Fr. Rorallo, Fr. Goffredo Bisol, Fr. Pagano di Monte Desiderio, Arcibaldo di Monte Amano.

Lo stesso Maestro Ugo, con questi suoi discepoli, rivendicò la nascita, le modalità e le norme dell'umile inizio del suo Ordine Militare, che ha origine da colui che dice Ego principium, qui et loquor vobis

Il momento era delicato e ciò è trasparente dalle parole della Regola, che invitano alla coerenza e alla forza interiore, nel Capitolo LX:

Vi ordiniamo con fermezza questa stessa regola sia ragionevolmente conservata anche quando vi è stato tolto ingiustamente tutto.

La presenza di persone di varia estrazione sociale creava frizioni interne.

Caput LIV.

Præcavendum nempè non modicum est, ne aliquis aliquem commovere ad iram præsumat, quia propinquitatis, et Divinæ fraternitatis tam pauperes, quam potentes, summa clementia æqualiter astrixit.

Se non è aria di crisi ... e anche la presenza di donne costituiva un problema.

Voti e donne: le sorelle templari

Se ipotizziamo che il nucleo originale della Regola sia limitato al Capitolo L, è utile notare che fino a questo punto non si parla mai di donne, se non al Cap. XLII dove si considera peccato e colpa grave la fornicazione, ovvero, in senso stretto, l'accompagnarsi con donne di malaffare.

Il voto di castità non compare, come neppure quello di povertà (si veda il Cap. LI che concede il possesso di terre e uomini).

La Regola indica invece che anche le donne facevano parte, originariamente, dell'Ordine.

L'articolo più controverso dice: "E' ancora più pericoloso riunire le sorelle, perché l'antico nemico per mezzo della pratica con femmine fece deviare molti dalla strada dritta del Paradiso. Perciò fratelli carissimi,

affinché il fiore dell'illibatezza possa rimanere sempre tra voi, dovete da ora in poi allontanarvi da questa consuetudine."

Molti hanno discusso su questo famoso articolo, chi a favore delle sorelle templari, chi negandone a tutti i costi l'esistenza. Il fatto stesso che nell'articolo della Regola si dica da ora in poi dovete allontanarvi da questa consuetudine significa che le sorelle templari erano esistite e, come vedremo appresso, ci furono anche in seguito.

Prima di citare alcuni casi di sorelle templari documentati, desidero confutare l'affermazione di Jacques Maurin espressa nel suo testo *La double mort des Templiers*, dove egli sostiene che, essendo nel medioevo, la donna, un essere inferiore e senza importanza, non poteva assolutamente far parte di una casta così elevata come la Milizia di Cristo e quindi è assolutamente da escludere la sua presenza nell'Ordine del Tempio. Evidentemente questo storico ha scarsa conoscenza della condizione della donna nel Medioevo e della sua presenza in ogni aspetto della vita quotidiana.

Le donne del Medioevo, sia nobili che non, restavano proprietarie ed amministratrici del loro patrimonio anche dopo sposate. Firmavano atti pubblici personalmente, assumevano appalti in proprio o in società con altri uomini non legati a loro da vincoli di parentela, esercitavano professioni che nei secoli successivi saranno esclusivo retaggio maschile: orafi, usberghiere, barbieri o cerusico che oltre ad occuparsi di barbe e capelli praticava salassi, ricuciva ferite e metteva a posto fratture. Oltre al mire, medico vero e proprio, esisteva la miresse e ve n'erano parecchie, tra le quali ricorderemo la miresse Hersent, la dottoressa che Luigi IX e la regina si portarono al seguito nella crociata del 1248. Vi erano persino donne maniscalco e macellaie.

Da tutto ciò appare chiaro che la donna medievale non era quell'essere inferiore e senza importanza ritenuto dal Maurin e da tanti altri. Perché quindi escludere a priori la sua presenza nell'Ordine del Tempio? Alcuni insistono nel sostenere che esse non erano delle suore templari vere e proprie, ma delle semplici donate. Sappiamo che la categoria dei donati non pronunciava i voti. Perché allora le donne per divenire sorelle templari dovevano pronunciare i voti? Abbiamo addirittura un caso in cui viene osservata la vecchia procedura di accettazione dei cavalieri del Tempio, quella prescritta dalla Regola latina. Infatti, nel 1190, Jeanne, moglie di Richard de Chaldefelde, pronunciò i voti di castità, povertà e obbedienza come sorella templare nelle mani di Azo, arcidiacono di Wiltshire. Questi la mandò alla casa del Tempio con un certificato attestante che essa poteva esservi accolta.

Nel 1297 troviamo Gilotte, moglie di Robert d'Attichy, "suora del Tempio della casa di Arras". Nel 1267, Agnes Chatela fu accolta come suora templare nella precettoria di Bras in Provenza. Nel 1305 un'altra Agnese pronunciò i voti nelle mani del precettore di Venezia e di S. Michele di Leme (Istria, diocesi di Parenzo), fra' Simone da Osimo ed egli l'accettò nella religione del Tempio e nel monastero di S. Michele di Leme.

Nel 1307, subito dopo l'arresto dei templari in Francia, Filippo il Bello mandò i suoi rappresentanti a fare l'inventario dei beni delle case templari del regno. Dal rendiconto stilato dai due inviati reali, Jean de Hulle e Thomas de Savières, nella precettoria di Payns, fondata dal primo Maestro dell'Ordine sulle sue terre, apprendiamo che in quel convento viveva, con la sua domestica, una suora templare alla quale spettava la razione di vino ai pasti come ai cavalieri e ai sergenti professi (art. 11 della Regola). Gli inviati reali, in quell'occasione, decisero che sarebbe stato più economico confiscare il vino e darle l'acqua e così fecero.

Sempre nello stesso periodo dei processi troviamo notizia di sorelle templari nella deposizione di Ponsard de Gizey, precettore di Payns. Questi, il 27 novembre 1309, affermò: "che, i Maestri che creavano frati e suore del Tempio, facevano promettere alle suddette sorelle obbedienza, castità, povertà e i detti Maestri promettevano loro fede e lealtà come alle loro sorelle", Che poi il teste, reduce da due anni di segregazione e, forse, di torture atroci, abbia aggiunto: "... che i Maestri si sollazzavano con le suore e ne avevano dei figli" non ci stupisce affatto, data la fervida immaginazione di Guglielmo di Nogaret, che sentendosi sfuggire di mano il processo, inventava ogni giorno nuove turpitudini a carico dei cavalieri e questi abbruttiti dalle torture ammettevano il tutto. Un cavaliere ebbe a dichiarare che se fosse stato ancora torturato, avrebbe confessato di aver ucciso con le sue mani Gesù Cristo!

Comunque la maggior prova che le sorelle templari non fossero delle donate, bensì membri della comunità templare a pieno titolo, ci viene dalla deposizione di un sergente al processo di Cipro, fra' Guido de Vienne che parlando della sua ricezione nell'Ordine disse che essa avvenne nella casa del Tempio di Albon (Drôme) dipendente dalla balia di Borgogna dove pronunciò i voti nelle mani di fra' Hugues de Peyraud, allora Visitatore dell'Ordine in Francia. Tra i presenti cita: Giovanni Cena,

cappellano, fra' Ugo Fiammingo e "soror Ymberta de Cremena" e molti altri di detto ordine. Sappiamo con certezza che le ricezioni venivano fatte in presenza del Capitolo ed esso era formato soltanto da cavalieri e sergenti professi, nessun estraneo, dipendente a donato, poteva parteciparvi. Fu proprio di questa aspetto esclusivo delle ricezioni e dei Capitoli, che si servirono gli inquisitori per affermare che in essi avvenivano case indegne e sacrileghe. La presenza di suor Ymberta alla ricezione di un membro dell'Ordine é quindi significativa, essa aveva tutti i diritti e i doveri dei cavalieri tranne, si presume, quello di combattere.

A questo punto ci si chiede perché sia stato ignorato questo articolo. Forse la necessità di reperire sempre nuovi introiti per sostenere le gravose spese della guerra in Terrasanta, impose un ampliamento del sistema di reclutamento, senza abbassarne il livello, e quindi venne esteso anche alle donne e, di conseguenza, ai loro beni? O forse, dato l'espandersi sempre più massiccio dei pellegrinaggi a categorie di gente non combattente, come donne, vecchi e bambini, si rese necessaria la presenza femminile per coordinare particolari aspetti della vita delle comunità poco congeniali ai cavalieri? E' indubbio che molte donne della nobiltà erano più istruite degli uomini, non essendo costrette a dedicarsi all'uso delle armi già dagli 8 o 10 anni e per questo potevano essere utili nell'amministrazione e nella conduzione di fattorie o botteghe artigiane.

La vita dell'Ordine del Tempio era regolata dai seguenti documenti:

- la Règle primitive, scritta in latino, approvata dal Concilio di Troyes nel 1128;
- la versione francese, con varianti, della Regola latina, scritta intorno al 1140;
- i Retraits, raccolta di usi e costumi dell'Ordine, redatta intorno al 1165;
- gli Status hiérarchiques, che trattano principalmente delle cerimonie, scritti intorno al 1240-1250;
- gli Egards relativi alla disciplina, scritti intorno al 1257-1267

STATUTI E COSTITUZIONI DELL'ORDINE EQUESTRE DEI CAVALIERI TEMPLARI

Inizia il prologo della Regola dei Poveri Commilitoni di Cristo, e del Tempio di Salomone.

Il nostro discorso è diretto anzitutto a tutti coloro che rifiutano di seguire le proprie aspirazioni e desiderano combattere, con purezza d'animo, per il vero e sommo Re, sì che preferiscono, con intensissimo fervore, indossare la splendida armatura dell'obbedienza, e perseguono questo obiettivo con tenacia.

Vi esortiamo dunque, voi che sinora avete professato la milizia secolare, nella quale non fu Cristo la causa prima, ma l'avete scelta per solo interesse umano, perché vi affrettiate a raccogliervi con grande amore nell'unità di quelli che Dio scelse dalla massa dei perduti e riuni, con la grazia della sua sollecitudine, alla difesa della Santa Chiesa.

Per prima cosa poi, chiunque tu sia, o soldato di Cristo, scegliendo la tua santa compagnia, bisogna che tu assumi un impegno puro, un'attenzione ed una salda perseveranza che da Dio è riconosciuta tanto degna, santa ed elevata; in tal modo, se in maniera pura e costante si agirà fra coloro che aderiscono a questa missione, di donare le proprie anime a Cristo, meritate di partecipare a ciò che il destino vi ha riservato. In esso infatti riprese vigore e rinacque quell'ordine militare che, disprezzato lo zelo della giustizia, non difendeva più i poveri e le chiese, compito che le era proprio: ma combatteva per rubare, depredare, uccidere. E' con noi¹ che si agisce con rettitudine, noi a cui il Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, dalla Città Santa, indirizzò i suoi amici verso i confini della Francia e della Burgundia, che per la nostra salvezza, e la propagazione della vera fede, non smettono di offrire le proprie anime come ostia gradita a Dio.

Noi quindi, con ogni gratitudine e fraterna pietà, e con le preghiere del Maestro Ugo, nel cui cuore la sopraddetta milizia ebbe inizio, mentre lo Spirito Santo ci sollecitava da diversi luoghi della provincia oltremontana, nelle feste di sant'Ilario, nell'anno 1128 dalla nascita di Cristo, nel nono anno dalla nascita della precitata milizia, a Troyes, guidati da Dio, ci radunammo in un sol luogo, e ricevemmo il dono di sentire dalla bocca del citato Maestro Ugone, la regola e le usanze, capitolo per capitolo, dell'Ordine Equestre, e compatibilmente con l'esiguità del nostro sapere, approvammo quello che ci sembrava buono e utile.

Rimettammo al giudizio e alla discrezione del Capitolo, per decisione comune, tutto ciò che ci appariva dissonante e tutto quello che nel presente Concilio non è degno di essere affidato alla memoria e tenuto in considerazione², non per leggerezza, ma sulla base della preveggenza esperta e la discrezione del nostro venerabile Padre Onorio e per la feconda azione del nobile Patriarca di Gerusalemme Stefano e per necessità, non essendo all'oscuro ne' della religione orientale, ne' dei Poveri Commilitoni di Cristo.

L'enorme numero dei Padri religiosi, che si riunirono in quel Concilio per monito divino, sulla base della limpida autorevolezza del nostro intento, dispone: non dobbiamo passare oltre in silenzio³, poiché loro hanno esaminato e formulato un vero giudizio ed io, Giovanni di Michele, ho meritato di essere, per grazia divina, l'umile scriba del presente testo, per ordine del Concilio e del venerabile Abate di Chiaravalle a cui tutto questo era stato affidato e dovuto⁴.

Nomi dei Padri presenti nel Concilio

Fra i primi invero fu presente Matteo di Albano vescovo, legato di Santa Romana Chiesa; poi Rinaldo arcivescovo di Reims : terzo Enrico arcivescovo di Sens; poi i loro Coepiscopi Ranchedo vescovo di Chartres, Gosseno vescovo dei Soissons, il vescovo di Parigi, il vescovo di Troyes, il presule di Orleans, il vescovo di Auxerre, il vescovo di Meaux, il vescovo di Chalon, il vescovo di Laon, il vescovo di Beauvais, l'abate di Vezelay, che dopo non molto fu eletto arcivescovo di Lione e legato di S.R.E. il Abate di Citeaux, l'Abate di Pontigny, l'Abate di Trois-Fontaines, l'Abate di S. Dionigi di Reims, l'Abate di S. Stefano di

¹ La frase tende a convincere gli uditori dell'opportunità che si offre ai Templari, nel lasciarsi attrarre dall'ambito franco.

² Qualcosa fu dunque nascosto e taciuto, per non rivelare con chiarezza problemi e situazioni di crisi dell'Ordine.

³ L'Ordine è ormai cosa nota e non può restare nell'umile ombra del servizio al prossimo.

⁴ Si ribadisce, al di là delle perplessità ufficiali di alcuni storici, il ruolo determinante di san Bernardo.

Digione, l'Abate Molesmes sopra nominato, non mancò l'Abate Bernardo di Chiaravalle, alla cui opinione i sopraddetti assentivano apertamente.

Vi furono poi il Maestro Alberto Kemensis⁵ e il Maestro Fulcherio e parecchi altri che sarebbe lungo elencare. Il resto in verità sembra a noi non idoneo a persone non istruite, che siano posti in mezzo come testimoni gli amanti della verità: il conte Teobaldo, il conte di Nevers, e Andrea di Baudement, con intensissima attenzione: nel Concilio presenziavano sottolineando ciò che era buono, disapprovando quello che a loro sembrava inopportuno.

Non mancò in realtà lo stesso Maestro della milizia Ugone, e portò con sé alcuni dei suoi fratelli. E cioè frate Goffredo, Fr. Rorallo, Fr. Goffredo Bisol, Fr. Pagano di Monte Desiderio, Arcibaldo di Monte Amano.

Lo stesso Maestro Ugo, con questi suoi discepoli, rivendicò la nascita, le modalità e le norme dell'umile inizio del suo Ordine Militare, che ha origine da colui che dice *Ego principium, qui et loquor vobis*⁶, rammentando i fatti ai sopra nominati padri in base alla sua memoria.⁷ Piacque dunque al Concilio, che questo progetto qui diligentemente esaminato, con cura e considerazione delle Sacre Scritture, munito anche della cautela del Papa romano e del Patriarca di Gerusalemme e dell'assenso del Capitolo e dei Poveri Soldati del Tempio, che è in Gerusalemme, venisse messo per iscritto, per non cadere nell'oblio ed essere conservato indissolubilmente, affinché seguendo un retto cammino, quelli che esercitano la milizia e la vogliono esercitare meritino di arrivare degnamente al loro Creatore, la dolcezza del quale tanto supera il miele che paragonato a quello è amarissimo come l'assenzio, per tutti i secoli dei secoli.⁸ Amen.

Regola dei Poveri Soldati del Tempio nella Città Santa.

QUALE UFFICIO DIVINO ASCOLTINO.

Capitolo I

Voi quindi, che rinunciate ai vostri piaceri (RsB prol. 3), e gli altri, che con voi militano ai confini per il Sommo Re, per la salvezza delle anime, con cavalli ed armi, cercate di seguire i Mattutini ed ogni intero Ufficio Divino, in conformità alla legge canonica e alla consuetudine dei Dottori⁹ regolari della Città Santa, con sentimento pio e puro.

Ciò compete soprattutto a voi, o venerabili fratelli, anche perché, disprezzata la luce della presente vita e dileggiato il tormento dei vostri corpi, avete promesso per amore di Dio di disprezzare in eterno il mondo impazzito. Ripieni e saziati di cibo divino, eruditi e rinsaldati dagli insegnamenti di Dio, dopo la consumazione del mistero divino nessuno tema di fronte alla battaglia, ma sia pronto per la corona del martirio.

CHE COSA DIRANNO SE NON AVRANNO POTUTO ASCOLTARE LE PREGHIERE DOMENICALI.

Capitolo II

Del resto, se qualche fratello è per caso lontano, in attività nella Cristianità Orientale, il che non dubitiamo che si verifichi assai spesso, e per tale lontananza non avrà ascoltato il Servizio Divino, lo esortiamo a dire al posto del mattutino tredici Preghiere Domenicali¹⁰, e per le singole ore sette, ma per i Vespri nove, e lo affermiamo unanimemente con voce chiara. Costoro infatti, così occupati in una attività benefica, non possono ricorrere all'Ufficio Divino nell'ora convenuta (RsB 50, 1), ma, anche se ciò accade, non devono trascurare le ore canoniche (RsB 50, 4), considerato l'impegno assunto (RsB, 8 e succ.).

⁵ probabile inesattezza grafica: leggasi Remensis

⁶ Variante *Ego principium, qui eloquor vobis* Gv 8,25

⁷ risulta difficoltosa la traduzione del passo, *Iste verò Magister Hugo cum istis discipulis modum, et observantiam exiguae inchoationis sui Militaris Ordinis, qui ab illo, qui dicit : EGO PRINCIPIUM, QUI ET LOQUOR VOBIS, sumpsit exordium: iuxta memoriae suae notitiam supra nominatis Patribus intimans* dove l'accusativo di *modum et observantiam* non risulta retto da un verbo, se non il *sumpsit*, peraltro connesso ad *exordium*.

⁸ Si veda l'analoga considerazione al punto precedente.

⁹ Il testo si attiene ad un duplice riferimento: la Regola di san Benedetto, che può essere considerata la regola monastica madre di tutte le altre, e, in modo più specifico, alla regole praticate negli ambiti monastici della Città Santa in quei tempi.

¹⁰ Varie traduzioni interpretano le Orationes Dominicae come Paternoster. In realtà l'espressione "Orationes Dominicae" viene usata sia nel titolo che nel testo. Sembra improbabile che nel titolo abbia significato di Ufficio Divino complessivo e poi, nel testo, assuma quello di "Padre Nostro". Uso perciò l'espressione Preghiere Domenicali senza altri chiarimenti, lasciando ad altra sede una migliore definizione, suggerendo invece di confrontare con la Regola di san Benedetto, capo VIII e successivi, con i relativi termini utilizzati.

Che cosa si deve fare per i padri defunti.
Capitolo III

Quando su uno dei fratelli professi incombe la morte (che non risparmia nessuno), cosa che è impossibile evitare: comandiamo ai Cappellani e ai Chierici che a termine servono con voi con carità il Sommo Sacerdote, di offrire a Cristo l'Ufficio dovuto e una Messa solenne per la sua anima.

I fratelli presenti poi e quelli che vegliano nella notte in preghiera per la salvezza del fratello defunto, recitino cento Orazioni Domenicali, sino al settimo giorno, per il fratello defunto: da quel giorno in cui sarà annunciata la scomparsa della morte ai loro fratelli sino al giorno detto in precedenza, il numero cento abbia con fraterna attenzione il totale compimento.

Preghiamo dunque con divina e misericordiosissima carità e comandiamo con autorità pastorale, che ogni giorno venga dato ad un povero quello che è necessario al sostentamento alla sua vita in cibo e in bevanda, nella misura in cui era dato al fratello e che cio' sia protrato sino al quarantesimo giorno.

Proibiamo assolutamente tutte le altre offerte, che in morte dei fratelli o nella solennità della Pasqua e nelle altre solennità la poverta' spontanea dei Poveri Commilitoni di Cristo soleva rendere liberamente al Signore.

I Cappellani abbiano solo il vitto e l'abito.
Capitolo IV.

Ordiniamo di dare, con vigile attenzione, al comune Capitolo nel suo insieme tutte le altre oblazioni e tutti i generi di elemosine che, in qualsiasi modo, vengano fatte ai Cappellani, o ad altri che restano a tempo. I servitori della Chiesa abbiano pertanto il vitto e l'abito secondo l'autorità, e non presumano di avere di più, se i Maestri non li avranno dati spontaneamente e per carità.

In caso di morte dei Militi che servono a termine.
Capitolo V.

Nella casa di Dio e del tempio di Salomone vi sono infatti Militi¹¹ che stanno misericordiosamente con noi a tempo determinato. Vi preghiamo, vi scongiuriamo e alla fine vi ordiniamo dunque con somma pietà, che, se l'Infinita Potenza avrà condotto uno di loro all'ultimo giorno, per il bene della sua anima, un povero abbia sostentamento per sette giorni, con amore divino e fraterna pietà.

Che nessun fratello professo faccia offerta.
Capitolo VI.

Stabiliamo, come è stato detto in precedenza, che nessuno dei fratelli professi presuma di fare altra offerta, ma di giorno e di notte con cuore puro resti saldo nella sua professione: per cercar di gareggiare in questo col più sapiente dei profeti. *Calicem salutaris accipiam, et in morte mea mortem Domini imitabor* (Sl 116, 13)

¹² Perché come Cristo dono per me l'anima sua, così anche io sono pronto a donare la mia per i fratelli: ecco l'offerta giusta; ecco la vittima vivente e gradita a Dio.

CIRCA LO STARE TROPPO IN PIEDI.
Capitolo VII.

Ciò che in verità ai nostri orecchi un sicurissimo testimone rivelò, che voi ascoltate l'Ufficio Divino stando in piedi troppo e rimanendovi senza limite, non ve lo abbiamo insegnato e anzi lo disapproviamo: ma, terminato il Salmo, al *Venite exultemus Domino* ecc. e all'*Invitatorio*, e all'*Inno* noi ordiniamo che tutti sediate (RsB 9,5), tanto i forti quanto i deboli, per evitare esempi sbagliati.

Invero, a voi che siete seduti, ordiniamo di stare in piedi una volta terminato un qualsiasi salmo, nella recita del *Gloria Patri* ecc. inchinandovi verso l'altare per rispetto alla Santa Trinità (RsB 9,7) e così' anche nella

¹¹ Il testo latino chiama Milites, Militi, gli appartenenti all'apparato militare. Le varie traduzioni disponibili usano la parola cavaliere o soldato. In realtà cavaliere contiene un significato diverso e soldato lascia trasparire la sua etimologia (assoldato) e la sua valenza guerresca. Per questo motivo si userà la prola italiana milite.

¹² Io riceverò il calice della salvezza e imiterò la morte di Dio nella mia morte.

lettura del Vangelo e al *Te Deum laudamus* (RsB 11,9) e per tutte le Lodi, fino al compimento del *Benedicamus Domino* e di rispettare le stesse regole nella recita del Mattutino della Santa Maria.

CIRCA LA REFEZIONE DEL CONVENTO.

Capitolo VIII.

Decidiamo che voi riceviate il cibo in comunità, in un certo unico edificio, meglio definito Refettorio, e quando avrete bisogno di qualcosa, se non conoscete illinguaggio dei segni, chiediate con garbo e con riservatezza. Se in ogni caso si devono chiedere le cose che vi sono necessarie (RsB 38,6), fatelo con ogni delicatezza e con il rispetto (RsB 6,7) dovuto alla mensa, come dice l'Apostolo: *Panem tuum cum silentio manduca*¹³ (2 Tess 3,12) e il Salmista vi deve incoraggiare dicendo: *Posui ore meo custodiam*¹⁴; (Sl 39, 2; RsB 6,1), cioè *apud me deliberavi, ut non derelinquerem*¹⁵ e, cioè *con la lingua* (RsB 6,1),, cioè *custodivi os meum, ne malè loquerer.*¹⁶

LA LETTURA.

Capitolo IX.

Durante il pranzo e la cena sempre venga letta una santa Lettura (RsB 38,1). Se amiamo il Signore dobbiamo desiderare intensamente le sue parole salutari e i suoi insegnamenti. Il lettore poi delle Letture vi inviti al silenzio.

DELL'USO DELLA CARNE.

Capitolo X.

Ogni settimana, se non quando verrà il giorno di Natale o Pasqua o la festa della Santa Maria o quella di Ognissanti, vi basti l'uso della carne tre volte (RsB 36 e 9, 4), perché l'uso giornaliero di carne è inteso come una grave corruzione dei corpi. Se invero tale digiuno avverrà nel giorno di martedì¹⁷, che l'uso delle carni sia proibito, nel giorno successivo ve ne sia data in abbondanza. Poi nel giorno di Domenica, sembra giusto e adatto senza dubbio che si distribuiscano due piatti di carne in onore della Risurrezione a tutti i Militi professi, ed anche ai Cappellani,; Gli altri armati in verità, e i clienti, si accontentino contenti di uno solo e rendano grazie.

Come debbano mangiare i Militi.

Capitolo XI.

Generalmente è opportuno che mangino a due a due perché l'uno possa aiutare l'altro; affinché la durezza della vita o la casuale astinenza non si insinui in ogni pranzo. Indichiamo anche giustamente, che ciascun soldato o fratello abbia una misura uguale ed equivalente di vino per sé.

CHE GLI ALTRI GIORNI BASTINO DUE O TRE PORTATE DI LEGUMI.

Capitolo XII.

Negli altri giorni, invero il lunedì', il giovedì' e anche di sabato, noi pensiamo siano sufficiente per tuttidue o tre portate di legumi o di altro cibo, e per così dire, una minestra cotta, e ordiniamo che così si faccia, perché'

¹³ *Mangia il tuo pane in silenzio*

¹⁴ *Ho posto una sentinella alla mia bocca*

¹⁵ *ho deciso di non peccar*

¹⁶ *tenni la mia bocca chiusa per non parlare male*

¹⁷ In die martis: forse in un giorno di combattimento?

se qualcuno non si sarà cibato dell'uno possa rifarsi con l'altro. (RsB 39, 1-2)

QUALE CIBO SIA NECESSARIO PREDISPORRE PER IL VENERDI'.
Capitolo XIII.

Raccomandiamo in ogni occasione collettiva di pranzo, per il venerdì (RsB 41), un cibo quaresimale, per rispetto della Passione, escluso per debolezza gli infermi, una volta sola al giorno, dalla festa di Tutti i Santi sino a Pasqua (escluso il giorno del Natale del Signore, o la festa di Maria o degli apostoli), In ogni altro tempo in verità, se non sarà avvenuto un digiuno generale, si pranzi due volte al giorno.

Dopo il pasto sempre si rendano grazie.
Capitolo XIV.

Dopo il pranzo, o la cena, sempre in Chiesa, se è vicina o se così non è nel luogo stesso, prescriviamo di ringraziare con animo umile il nostro Dispensatore che è Cristo, rigorosamente secondo le convenienze. Ai servi e ai poveri devono distribuire i pezzi di pane avanzati (quelli interi andranno conservati) con fraterna carità e si ordina loro di farlo.

Perché una decima del pane sia sempre data all'Elemosiniere.
Capitolo XV.

È lecito che il premio della povertà, che è il regno dei Cieli, sia concesso senza alcun dubbio ai poveri, a voi tuttavia chiediamo di dare ogni giorno la decima di tutto il pane all'Elemosiniere.

PERCHÉ LA CENA SIA A DISCREZIONE DEL MAESTRO
Capitolo XVI

Quando il sole lascia la regione orientale e scende verso le regioni del freddo, sentito il segnale, come è consuetudine di ciascuna regione, bisogna che voi vi avviate a Compieta, ma prima preferiamo che ci sia una colazione. Lasciamo questa all'arbitrio e alla decisione del Maestro, sì che quando vorrà, dell'acqua, e, quando comanderà più misericordiosamente, si riceva vino diluito. Bisogna che questo però non conduca ad una eccessiva sazietà, ma sia fatto con parsimonia, *quia vinum facit apostatare sapientes*.¹⁸ (Eccl. 19, 2; RsB 40, 6-7)

PERCHÉ TERMINATA COMPIETA SI FACCIA SILENZIO.
Capitolo XVII.

E così, terminata Compieta, è opportuno andare a letto. A quelli che escono da Compieta non sia data nessuna licenza di parlare in pubblico (RsB 42, 8), se non per un'urgenza assoluta: se deve parlare col proprio scudiero lo faccia a voce bassa. Può capitare che, a voi che uscite da compieta in tale intervallo, insieme a una certa parte dei fratelli occorra parlare, col Maestro, o con chi regge la casa dopo il Maestro, quando vi incalzi un'assoluta necessità, intorno ad un impegno militare, o circa la situazione della vostra casa, perché il giorno non vi sembra bastare per questo: vi ordiniamo che questo avvenga così e poiché è stato scritto *Mors et vita in manibus linguæ*¹⁹ (Prov 18, 21), nel colloquio assolutamente proibiamo ogni scurrilità e le parole inutili e quelle che muovono al riso (RsB 6, 8); e a voi che andate ai vostri giacigli, se qualcuno ha detto qualche cosa di sciocco, ordiniamo di recitare con umiltà e devozione sincera la Preghiera del Signore.

¹⁸ Il detto è attribuito a Salomone: il vino conduce all'apostasia anche i sapienti.

¹⁹ "La morte e la vita sono nelle mani della lingua"

PERCHÉ QUELLI STANCHI NON SI ALZINO PER IL MATTUTINO.

Capitolo XVIII.

Non vogliamo che i Militi affaticati si alzino come è richiesto a voi per il Mattutino, ma, con il consenso del Maestro o di colui a cui fu dato incarico dal Maestro, che riposino e così cantino le tredici orazioni stabilite, affinché il pensiero si accordi alla loro voce (RsB, 19, 7), come dice il profeta: *Psallite Domino sapienter*²⁰(Sl 47, 8); e quello: *In conspectu Angelorum psallam tibi*²¹(Sl 138, 1; RsB 19, 4-5): noi tutti approviamo. Questo poi deve sempre essere a discrezione del Maestro.

PERCHÉ VI SIA COMUNITÀ DI VITTO FRA I FRATELLI.

Capitolo XIX.

Si legge nella pagina divina: *Dividebatur singulis, prout cuique opus erat* (At 4, 35).²²: non lo diciamo per l'accettazione delle persone ma per il dovere di tenere in considerazione le debolezze. Perché invero chi meno ha bisogno ringrazi Dio e non sia rattristato chi invero umilmente ha bisogno per malattia, non sia oggetto di compassione, e così tutti i membri saranno in pace. (RsB 34, 1-5) Questo poi proibiamo: a nessuno sia lecito seguire una astinenza smodata, ma tutti mantengano decisamente un tenore di vita comune.

DEL TIPO E DELLA QUALITÀ DELL'ABITO.

Capitolo XX.

Disponiamo che gli abiti siano sempre di uno stesso colore, ovvero che siano bianchi o neri, o come si dice, di bigello. A tutti i Militi professi concediamo abiti bianchi in inverno, e anche d'estate se è possibile, perché coloro che hanno rinunciato ad una vita oscura, attraverso il colore chiaro e bianco riconoscano di essersi riconciliati col loro creatore. Perché bianco, se non per pura castità?. La castità e' fermezza della mente, salute del corpo: se infatti ciascun Milite non si sarà mantenuto puro, non potrà raggiungere la pace eterna, né vedere Dio, come testimonia l'apostolo Paolo: *Pacem sectamini cum omnibus, et castimoniam, sine qua nemo videbit Dominum*²³ (Ebr. 12, 14). Ma perché l'abito deve mancare di ogni arroganza e di ogni elemento superfluo, ordiniamo a tutti di possedere solo ciò che serve per potere, in modo semplice, vestirsi e svestirsi e mettersi i calzari e toglierseli.

L'addetto a questo compito eviti con grande attenzione di dare ai fratelli una tonaca troppo lunga, o troppo corta, ma sia proporzionata a quelli che la portano (RsB 55,8), secondo la dimensione di ciascuno. Coloro che ricevono indumenti nuovi sempre restituiscano subito quelli vecchi, da riporre in una camera, o dove il fratello responsabile ha stabilito, a favore degli scudieri, dei collaboratori e talvolta per i poveri. (RsB 55,9)

Che i servi non abbiano abiti bianchi cioè le tonache.

Capitolo XXI.

Siamo molto contrari a ciò che avveniva un tempo nella casa di Dio e dei suoi Militi del Tempio, senza discrezione e controllo del capitolo generale, e prescriviamo che sia eliminato radicalmente come se fosse un vizio peculiare. Un tempo infatti i servi e gli scudieri avevano degli abiti bianchi e da questo derivavano danni gravi. Sorsero infatti, nelle regioni ultramontane, degli pseudo fratelli, anche coniugati, e altri che affermavano di essere templari, pur essendo del mondo. Questi fecero tante offese e arrecarono tanti danni all'ordine militare e, perdendo ogni nritegno, causarono moltissimi scandali anche gli altri collaboratori professi. Usino quindi abiti neri, ma se non si possono trovarne di tale colore, usino quelli che si possono reperire nella zona di residenza, o, comunque ciò che di più umile può essere equiparato a un solo colore, ovvero il bigello (RsB 55,7).

²⁰ cantate con sapienza al Signore

²¹ Al cospetto degli angeli io ti suonerò la cetra

²² Si divideva fra tutti secondo la necessità di ciascuno

²³ cercate la pace con tutti e la castità, senza la quale nessuno vedrà Dio

Che solo i Militi professi abbiano abiti bianchi.
Capitolo XXII.

A nessuno quindi è stato concesso di portare le clamidi bianche o i pallii bianchi, se non ai nominati Militi di Cristo.

Che si usino le pelli degli agnelli.
Capitolo XXIII.

Stabiliamo di comune accordo che nessun fratello professo abbia pelli, durante l'inverno, o pellicce o qualsiasi cosa serva all'uso del corpo, anche come coperte, se non di agnello o di ariete.

Siano divisi fra gli scudieri gli indumenti vecchi.
Capitolo XXIV.

Il Procuratore o il distributore di indumenti, con ogni attenzione, distribuisca sempre quelli vecchi, con lealtà e giustizia, agli scudieri e ai collaboratori ed eventualmente ai poveri.

Chi vuole le cose migliori ottenga le peggiori.
Capitolo XXV.

Se qualche fratello professo, perché lo reputa doveroso o per superbia, avrà desiderato possedere le cose belle e di ottima qualità, per tale presunzione, senza dubbio meriterà le più vili.

Quale quantità o qualità di abiti serva.
Capitolo XXVI.

Occorre rispettare la quantità e la larghezza degli abiti, secondo la grandezza dei corpi: il dispensatore di abiti sia attento in questo.

IL DISTRIBUTORE DI INDUMENTI OSSERVI IN PRIMO LUOGO LA GIUSTIZIA.
Capitolo XXVII.

Il procuratore consideri con pari attenzione fraterna la lunghezza, come è stato detto prima, perché l'occhio dei pettegoli o dei critici non si permetta di fare osservazioni, e mediti umilmente su quanto Dio retribuira' tutti i soprannominati. (RsB 55, 21-22).

Sull'inutilità dei capelli
Capitolo XXVIII.

E' necessario che tutti i fratelli professi abbiano i capelli tagliati davanti e dietro così regolarmente da potersi definire ordinati; e sia la medesima regola osservata con rigore nella barba e nei baffi, perché non si manifesti trascuratezza o motivo di ridicolo.

Delle punte e dei lacci.
Capitolo XXIX.

Per quanto riguarda punte²⁴ e lacci la situazione è chiara e semplice: e, dal momento che tutti riconoscono che questa è cosa deprecabile, la proibiamo. Non vogliamo affermare che non li si usi, ma proprio che non li

²⁴ Si intende, probabilmente, scarpe appuntite o, più generalmente, borchie.

si possieda. Non permettiamo neppure agli altri sergenti a tempo che abbiano punte, lacci e ogni eccesso di capigliatura ed una lunghezza smisurata delle vesti, ma lo proibiamo decisamente. A coloro infatti che servono il sommo Creatore si addice, all'interno, la purezza e, all'esterno, lo stretto necessario, come testimonia colui che dice: *Estote mundi*, Is. 1, 16), *quia ego mundus sum*. (Gb 33, 9).²⁵.

Il numero dei cavalli e degli scudieri.
Capitolo XXX.

A ciascuno dei vostri Militi sia lecito avere tre cavalli, perché la casa di Dio e l'estrema povertà del Tempio di Salomone non permette di averne in maggior numero, se non col permesso del Maestro.

NESSUNO DEGLI SCUDIERI ABBIA UN SERVO GRATIS.
Capitolo XXXI.

Per la stessa ragione concediamo un solo scudiero a ciascun milite, ma poiché quell'scudiero, a qualche milite, è concesso per grazia e per benevolenza, non gli sia lecito frustarlo o percuoterlo per una qualunque colpa. (RsB 70).

Quali cose siano concesse a coloro che prestano servizio temporaneamente.
Capitolo XXXII.

Per tutti i Militi che, con sincera disposizione, desiderano servire Gesù Cristo temporaneamente, comandiamo di comprare cavalli adatti a tale uso quotidiano ed armi e tutto quello che sarà necessario. Inoltre, in verità, da entrambe le parti si abbia cura nel conservare tali beni e giudichiamo anche utile che ai cavalli sia attribuito un valore in denaro. Si registri quindi un prezzo per scritto, perché non cada nell'oblio. E tutto quello che è proprio del soldato e dei cavalli o sarà necessario allo scudiero, agli accessori e ai ferri dei cavalli, secondo la ricchezza della casa²⁶, sia comprato dalla casa stessa, con fraterna carità. Se poi nel frattempo un milite, per qualche evento particolare, avrà perduto i suoi cavalli nel corso del suo servizio militare, il Maestro e la autonomia della casa esigono che se ne comprino degli altri. Arrivato il tempo del rimpatrio, lo stesso soldato conceda per amore divino la metà del prezzo e riceva l'altra metà, se gli è gradito, della comunità dei fratelli.

CHE NESSUNO AGISCA SECONDO LA PROPRIA VOLONTÀ.
Capitolo XXXIII.

Cio' conviene ai Militi, che non hanno nulla piu' a cuore di Cristo, che mantengano incessantemente l'obbedienza al Maestro, per coerenza con il servizio al quale hanno fatto professione, come promisero, sia per la gloria della somma beatitudine, che per timore dell'inferno. Devono mantenerla in modo tale che, non appena qualcosa sia stata ordinata loro dal Maestro, o da quello a cui il Maestro ha dato mandato, non conoscano indugio nell'eseguirlo, senza esitazioni, e come se fosse ordinato da Dio. In merito a cio' si dice in verità: *Ob auditu auris obediuit mihi*²⁷ (Sl 18, 45; RsB 5, 2-5)

Se è lecito andare per la città senza ordine del Maestro.
Capitolo XXXIV.

Ordiniamo dunque con fermezza ai Militi che hanno abbandonato il proprio volere e agli altri che servono a termine che non ardiscono di andare nella città senza il permesso del Maestro, o di colui a cui sia stato

²⁵ Siate puri, perché io sono puro

²⁶ Intendasi la residenza o mansione o altro insediamento a cui e' assegnato il milite temporaneo.

²⁷ mi ubbidiscono come le loro orecchie ascoltano.

affidato questo potere, salvo che durante la notte al Sepolcro e alle stazioni di guardia che sono contenute entro le mura della Città Santa.

Se è lecito passeggiare in solitudine.

Capitolo XXXV.

Coloro che si spostano non devono mettersi in cammino senza un custode, ovvero un milite o un fratello professo, né di giorno né di notte. Una volta che essi si sia stati accolti nell'esercito, nessun soldato o scudiero o servo si rechi negli alloggi di altri Militi, per vedere o parlare con qualcuno, senza ordine, come è stato detto prima. Sosteniamo, a ragione, che in una casa come la nostra, regolata da Dio, nessuno può agire o riposare secondo il proprio volere, ma si muova secondo l'ordine del Maestro: per imitare il detto divino, ove si afferma: *Non veni facere voluntatem meam, sed eius qui me misit*²⁸ (Lc 2, 49)

Che nessuno chieda espressamente ciò che gli sarà necessario.

Capitolo XXXVI.

Comandiamo che si introduca, in modo particolare, anche questa consuetudine e che la si tenga in somma considerazione, a causa del vizio di continuare a chiedere. Nessun fratello professo, dunque deve richiedere espressamente e in modo specifico un cavallo o di cavalcare o le armi. Perché, se in verità il suo stato di malessere o la debolezza dei suoi cavalli, o la pesantezza delle sue armi è riconosciuta tale da essere, nell'avanzare, un danno per tutti, venga di fronte al Maestro o a colui che ne ha l'incarico dopo il Maestro, e gli dimostri la ragione con limpida e autentica sincerità. In questo modo, infatti, la cosa sarà affidata alla valutazione del Maestro, o dopo di lui, del Procuratore.

Briglie e speroni.

Capitolo XXXVII.

Non vogliamo assolutamente che oro e argento, che sono manifestazione di ricchezza, appaiano nei briglie e nei pettorali, né negli speroni o nella selleria., né sia lecito acquistarli ad alcun fratello professo. Se poi queste attrezzature saranno state donate usate, per generosità, si tratti l'oro o l'argento in modo tale che il colore brillante o la decorazione agli altri non appaia come superbia. Se saranno donati nuovi il Maestro faccia di tali oggetti ciò che avrà voluto.

Non sia posta una copertura sulle aste e sugli scudi.

Capitolo XXXVIII.

Non si tenga poi copertura sugli scudi e sulle aste e i foderi sulle lance, perché questo non è utile, anzi a tutti noi appare come un danno.

La libertà del Maestro.

Capitolo XXXIX.

È lecito al Maestro dare cavalli o armi a qualcuno o qualsivoglia cosa a chiunque.

La borsa e il sacco.

Capitolo XL.

²⁸ Non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato.

Non siano concessi sacco e borsa con chiusura²⁹: devono essere accessibili, in modo tale da non contenere cose non concesse dal Maestro, o a colui al quale sono affidati, dopo di lui, gli affari della casa. In questo presente capitolo non sono compresi i Procuratori e coloro che si trovano nelle diverse Province, ne' si ravvisa lo stesso Maestro.

LA TRASMISSIONE DELLE LETTERE.

Capitolo XLI.

Non è lecito a nessuno (RsB 54, 1) dei fratelli ricevere o dare scritti di propri parenti né di qualsiasi persona, ne' fra confratelli, senza il consenso del Maestro o del Procuratore. Dopo che il fratello avrà avuto il permesso, siano lette, se egli lo riterrà', in presenza del Maestro. Se poi qualcosa gli sia stato indirizzato dai genitori, non presuma di prenderlo (RsB 54,2) prima che gli sia stata data indicazione dal Maestro. In questo capitolo non sono contempalti il Maestro ne' i Procuratori della casa.

LA CONFESSIONE DELLE PROPRIE COLPE.

Capitolo XLII.

Poiché si sa che ogni parola superflua genera peccato (Mt 12, 36), come dovranno esprimersi quelli che rivelano le proprie colpe davanti al giudice designato? Lo rivela con sicurezza il profeta³⁰. Se talvolta si deve astenersi dalle buone espressioni per il silenzio in se', quanto più ci si deve tenere lontani dalle cattive parole, per l'espiazione del peccato³¹ (Br 6,2). Vietiamo e ci esprimiamo con forza dunque contro il fatto che qualche fratello professo, abbia il coraggio di far esplicita menzione con un confratello, o con qualche altro, delle stoltezze, per essere chiari, che ha compiuto in modo grave nel mondo, durante il periodo della milizia, anche per il diletto della carne di donne disgraziate, o su simile argomento. Se per caso qualcuno abbia udito qualcuno che riferisce tali cose, lo faccia tacere, o quanto prima³² potrà se ne vada con il piede veloce dell'obbedienza (RsB 5,8) e non offra l'orecchio del cuore ad un venditore di favole.

La questua e la raccolta.

Capitolo XLIII.

Se qualche cosa, in verità, sarà stata data a qualche fratello gratis, non richiesta, la dia al Maestro o al Vivandiere. Se poi l'altro suo amico o parente non avrà voluto dare, se non per il suo uso personale, non lo prenda, se non ha il permesso dal suo Maestro. E non si rammarichi, quello a cui era stata destinata la cosa, se viene data ad un altro: anzi sappia per certo che se per questo si lascia prendere dall'ira agisce contro Dio. Nella predetta regola non sono contemplati gli Amministratori, ai quali è concesso in modo particolare questo compito e ai quali sono concessi borsa e sacco [chiusi].

Delle sacche per il cibo dei cavalli.

Capitolo XLIV.

E' importante per tutti questo precetto, da noi stabilito, al quale non si consente di fare eccezione. Nessun fratello pensi di fare sacche per il cibo dei cavalli fatte principalmente di lino o di lana; non se ne deve possedere alcuna, se non di tela di sacco.

²⁹ Il termine mala non e' usato in latino classico. Le traduzioni correnti (vedere J. V. Molle – I Templari: la Regola e li Statuti dell'Ordine – Ed. Ecig – 1994) usano termini affini a baule. Si rammenti che la parola latina richiama il concetto di mascella, ovvero, probabilmente, di cio' che si chiude con snodo a cerniera.

³⁰ Obmutui et silui a bonis" (SI 39, 3).

³¹ Il testo latino, al quale si fa riferimento, e' errato: scrive *peccato* anziche' *peccati*.

³² Il testo latino riporta un improbabile *quantocius*.

**Nessuno osi cambiare o richiedere.
Capitolo XLV.**

Occorre ancora che nessuno cerchi di cambiare le sue cose, fratello con fratello, senza il permesso del suo Maestro, o pretendere qualcosa, se non da fratello a fratello, ma sia una cosa piccola, di poco conto, non importante.

***Che nessuno catturi un uccello con un altro uccello e non stia con QUALCUNO CHE LO FA.*
Capitolo XLVI.**

Riteniamo giusto che nessuno catturi un uccello con un uccello: non conviene infatti alla condotta religiosa partecipare a divertimenti mondani, (RsB 4,55-57) ma ascoltare con gioia i precetti del Signore, dedicarsi frequentemente alla preghiera, confessare ogni giorno a Dio i propri peccati con lacrime o gemiti. Nessun fratello professo creda di poter andare, a questo scopo, con chi fa tali cose, con uno sparviero, o con un altro uccello.

***Nessuno colpisca con l'arco e la balestra.*
Capitolo XLVII.**

Poiche' conviene alla vita religiosa andare in semplicità ed umiltà, senza risate, e non pronunziare molte parole, ma solo ragionevoli e specialmente non con voce urlata, (RsB 7,60), ordiniamo e imponiamo ad ogni fratello professo di non avere l'audacia di tirare d'arco o di balestra nella selva, né che stia con chi agisce così, se non per proteggerlo da un pagano malintenzionato: né osi urlare con un cane o schiamazzare, né pungolare il suo cavallo per il desiderio di catturare la fiera.

***Il leone sia sempre colpito.*
Capitolo XLVIII.**

E' certo infatti come a voi è stato sempre raccomandato) ed e' doveroso, che mettiate la vostra anima al servizio dei vostri fratelli e cancelliate dalla terra gli infedeli che minacciano sempre il Figlio della Vergine. Questo ve lo raccomandiamo per quanto riguarda Leone, perche' esso si aggira cercando qualcuno da divorare³³ (1 Pt 5,8), e il suo artiglio e' contro tutti, ma le mani di tutti devono essere contro di lui³⁴ (Gen 16,12).

***Ascoltate il giudizio relativo ad ogni cosa chiesta su di voi.*
Capitolo XLIX.**

Sappiamo che i persecutori della Santa Chiesa sono moltissimi e si affannano a tormentare crudelmente quelli che non amano la lite. Questa e' l'opinione del Concilio, che si dedichi sempre serena attenzione, in modo tale che, se qualcuno nelle zone sante dell'Oriente o in qualsiasi altro luogo avrà fatto un'inchiesta su di voi, vi prescriviamo, per amore della fede e della verità, che ascoltiate chi giudica e vi ordiniamo di fare senza esitazione quello che sarà ritenuto giusto.

***Che questa regola sia mantenuta in tutte le situazioni.*
Capitolo L.**

Vi ordiniamo con fermezza questa stessa regola sia ragionevolmente conservata anche quando vi è stato tolto ingiustamente tutto.

³³ ipse circuit quarens quem devoret

³⁴ manus eius contra omnes omniumque manus contra eum

È lecito ai Militi professi avere terra e uomini.

Capitolo LI.

Questo nuovo tipo di pratica religiosa ha preso inizio da voi, nei luoghi santi, per opera della divina Provvidenza, così almeno crediamo, per unire la milizia alla religione e perché così la religione proceda armata attraverso la milizia e ferisca il nemico senza colpa³⁵. A buon diritto riteniamo giusto dunque, quando siete chiamati Militi templari, che voi stessi per un insigne merito e in uno speciale dono di bontà abbiate la terra e gli uomini e possediate contadini e giustamente pretendiate da loro e che debba essere versato a voi particolarmente il debito stabilito.³⁶

PERCHÉ QUELLI CHE STANNO MALE RICEVANO UN'ATTENZIONE MOLTO ACCURATA.

Capitolo LII.

Si deve avere una cura attenta, oltre ogni limite, per i fratelli che stanno male (RsB 36,1) e si deve accudirli come se fossero Cristo, come riconobbe quel passo evangelico *Infirmus fui, et visitasti me*³⁷ (Mt 25,36)). Essi infatti devono essere sopportati con attenzione e pazienza perché su di loro si acquisisca una sicura ricompensa eterna.

Si diano ai malati le cose necessarie.

Capitolo LIII.

Prescriviamo a coloro che curano i malati che diano loro, con ogni attenzione e cura, tutte le cose che sono necessarie a sostenere i diversi stati di malattia, con cura e diligenza, in base alle possibilità della Casa: intendiamo parlare di carne, volatili e tutte le altre cose, fino a che saranno riportati in salute.

Perché non ci si provochi vicendevolmente all'ira.

Capitolo LIV.

Occorre avere non poca attenzione a non provocarsi reciprocamente all'ira, perché l'altissima dolcezza della vita comune e della divina fratellanza ha messo insieme **tanto i poveri quanto i potenti**.

Come devono essere considerati i fratelli sposati.

Capitolo LV.

Permettiamo di tenere con voi i fratelli sposati con questo criterio: picche' chiedano il beneficio e la partecipazione alla vostra fraternità, dopo la loro morte concedano sia la propria ricchezza, che cio' di cui si sono ulteriormente arricchiti, ai beni del capitolo e frattanto vivano una vita austera, cercando di far bene ai fratelli, ma non indossino la veste candida e la clamide bianca³⁸. Se poi il marito morirà prima, lasci la sua parte ai confratelli e la sposa abbia il sostentamento dell'altra meta'. Consideriamo infatti ingiusto che quelli in questa condizione vivano in un'unica casa, coi fratelli che hanno promesso castità a Dio.

Che le sorelle non vivano più con i maschi.

Capitolo LVI.

³⁵ E' chiara la connessione con il De laude novae Militiae.

³⁶ Difficile conciliare questa affermazione, che appare posteriore, con il voto di povertà. E' solo possibile supporre che il diritto di possedere terre e uomini si riferisca all'Ordine nel suo complesso, anche in presenza di un'espressione, *vos ipsos*, che sembra riferirsi alla singola persona.

³⁷ (sono stato ammalato e mi avete assistito)

³⁸ Questa norma provoca una certa sorpresa ed appare difficilmente conciliabile con la precedente norma Cp.XX e successivi sul colore delle vesti, che parlava di castità, virtù non necessariamente connessa con il celibato ne' con l'astinenza dai rapporti sessuali leciti. Il Capitolo presente rivela la sua introduzione successiva.

È pericoloso che le sorelle vivano ancora nella stesso ambiente, perché da sempre l'antico nemico allontana molti dal retto cammino del Paradiso con la frequentazione femminile. E così carissimi fratelli, perché il fiore della purezza appaia sempre fra voi, non è lecito, d'ora in poi, mettere in pratica questa consuetudine.³⁹

CHE I FRATELLI TEMPLARI NON FREQUENTINO UNO SCOMUNICATO.

Capitolo LVII.

Da questo devono guardarsi e questo devono temere i fratelli: nessuno creda di potersi unire con chi è notoriamente scomunicato (RsB 26,1) e di frequentarlo pubblicamente, in qualsiasi modo, o di impadronirsi dei suoi beni; per non incorrere in un'analogia scomunica!

Se poi è stato solo interdetto, non sarà illecito ricevere la sua roba per carità.

COME VENGONO ACCOLTI I MILITI SECOLARI.

Capitolo LVIII.

Se qualche milite dalla massa della perdizione (RsB 60,1) o qualche altro uomo del secolo, volendo rinunciare al mondo, vuole scegliere la vostra comunità e la vostra vita, non si dia immediato consenso: ma come è detto in Paolo *Probate spiritus, si ex Deo sunt* (1 Gv 4,1), si conceda l'ingresso in questa forma (RsB 58,1-3). Si legga la Regola in sua presenza (RsB 58,9) e se avrà ottemperato con cura ai precetti della Regola esposta, allora, se piacerà al Maestro e ai suoi fratelli accoglierlo, convocati i fratelli, riveli a tutti il suo desiderio ed esponga la sua richiesta a tutti con pienezza di spirito. In seguito, il termine dell'approvazione dipenda totalmente dalla decisione e dalla valutazione del Maestro, in base all'onestà della vita del richiedente.

COME NON TUTTI I FRATELLI DEVONO ESSERE CHIAMATI AL CONCILIO SEGRETO.

Capitolo LIX.

Non dobbiamo convocare sempre tutti i fratelli al Concilio (RsB 3,3), ma solo quelli che il Maestro, con saggezza, riconoscerà come idonei ed adatti. Quando poi vorrà trattare di cose di maggiore importanza, come cedere una terra della comunità, o discutere dell'Ordine stesso o accogliere un fratello, allora il Maestro, se a lui piace, può convocare tutta la congregazione (RsB 3,1): sentita la decisione del capitolo comune, si faccia quello che il Maestro avrà ritenuto più valido e utile (RsB 3,2).

PERCHÉ DEBBANO PREGARE IN SILENZIO.

Capitolo LX.

Per decisione comune esortiamo tutti i fratelli a pregare, seconda quanto richiede il desiderio dell'animo o del corpo, stando in piedi o seduti, ma con la massima devozione (RsB 52,4), semplicemente, ed in silenzio, perché l'uno non disturbi l'altro.

Come ricevere la professione di fede dei sergenti.

Capitolo LXI.

Abbiamo infatti saputo che numerosi sergenti e scudieri, da diverse province, con cuore infiammato per la salvezza delle anime, hanno deciso di rimanere nella vostra dimora per un tempo determinato. È utile allora che consideriate la loro lealtà: perché non capiti per caso che l'antico nemico faccia loro compiere qualcosa di nascosto o immorale, o li distolga violentemente dal loro buon proposito, durante il servizio Divino.

³⁹ Era dunque consuetudine.

PERCHÉ I FANCIULLI, FINCHE' SONO PICCOLI, NON VENGANO ACCOLTI FRA I FRATELLI DEL TEMPIO.

Capitolo LXII.

Sebbene la regola dei Santi Padri permetta di avere dei fanciulli nella congregazione (RsB 32), noi vi esortiamo a non farvi carico di cio'.

Chi avrà deciso di introdurre un figlio o un parente nell'Ordine militare, in modo corretto, lo nutra sino agli anni nei quali la sua mano armata possa virilmente cancellare i nemici di Cristo dalla Terra Santa. Poi, secondo la regola, il padre o i genitori lo portino in mezzo ai fratelli o rendano nota a tutti la sua richiesta (RsB 59,1): è meglio non consacrarlo da fanciullo piuttosto che, fatto uomo, allontanarlo in modo clamoroso.

I VECCHI SIANO SEMPRE VENERATI.

Capitolo LXIII.

Occorre sostenere e onorare con sollecitudine i vecchi, in considerazione della debolezza delle loro forze: e nondimeno siano considerati con attenzione in quelle cose che sono necessarie al corpo, fatta sempre salva l'autorità della regola (RsB 37).

DEI FRATELLI CHE PARTONO PER LE VARIE PROVINCE.

Capitolo LXIV.

I fratelli che si dirigono nelle varie Province (RsB 1,10) cerchino di osservare la Regola, per quanto le forze lo permettano, nel cibo e nelle bevande, e per le altre cose, e vivano in maniera irreprensibile, sì che *ab his, qui foris sunt, bonum testimonium habeant* (1 Tim 3,7). Non tradiscano la loro professione religiosa né con parole né con azioni, ma offrano, a tutti coloro con cui si accompagnano, un esempio di saggezza e di comportamento corretto e di amabilità. Goda di un'ottima fama colui presso il quale hanno deciso di essere ospitati, e se è possibile che la casa dell'ospite in quella notte [non] sia priva di luce, bisogna evitare che un nemico nascosto compia un attacco approfittando della situazione. Non appena avranno sentito che Militi non scomunicati si radunano in un certo luogo là si rechino, lo diciamo non tanto in considerazione del vantaggio fisico, quanto per la salvezza delle loro anime. Per quanto riguarda quei fratelli che si sono diretti oltremare per condividere il viaggio, disponiamo che essi possano essere accolti nell'Ordine, nel caso in cui avessero deciso di unirsi alla nostra missione, a queste condizioni: ci si presenti congiuntamente al Vescovo di quella determinata provincia e il presule ascolti la volontà del richiedente. Sentita la richiesta, il fratello mandi il richiedente dal Maestro e dai fratelli che sono nel tempio che si trova in Gerusalemme. E se la vita di costui è onesta e degna di partecipare, sia accolto con misericordia, se cio' sembra bene al Maestro e ai fratelli. E nel frattempo, se gli eventi lo richiedessero, si condividano con lui la grazia e la fraternità dei Poveri Compagni di Cristo, nel lavoro e nella fatica, come se si fosse già uno dei fratelli.

Il vitto sia distribuito in maniera uguale per tutti.

Capitolo LXV.

Stabiliamo anche che sia fatto e ragionevolmente assicurato quanto segue: che a tutti i fratelli professi il vitto sia distribuito in modo uguale, secondo la disponibilità locale; non tanto in base dei principi di accoglienza, quanto in considerazione dello stato di debolezza.

I templari abbiano le decime.

Capitolo LXVI.

A parte le altre fonti di ricchezza, riteniamo che voi siate soggetti ad una povertà liberamente scelta, per cui abbiamo dimostrato che, come comunità, vi spettano giustamente le decime⁴⁰. Se il Vescovo a cui per diritto è concessa la decima, la avrà voluta concedere a voi per amore di carità, con l'assenso del capitolo, vi dovrà dare quelle decime che spettano alla Chiesa. Se poi un laico trattiene illecitamente la decima del suo patrimonio e, colto da rimorso, deciderà di darle a voi, lo può fare col solo consenso di chi se ne sta occupando, senza il consenso del capitolo.

COLPE LIEVI E GRAVI. Capitolo LXVII.

Se qualche fratello parlando o combattendo o in altre occasioni avrà commesso un lieve peccato, riveli al Maestro, dando spontanea soddisfazione al suo errore. Circa i peccati lievi, se non sono abituali, riceva una penitenza leggera. Se poi, in assenza di una sua confessione, una colpa venga conosciuta attraverso un'altra persona, sia sottoposto a un provvedimento e ad una penitenza più grande e più evidente (RsB 46,1-4). Se il delitto sarà grave (RsB 44), sia separato dai fratelli, non sieda a mensa con loro, ma mangi solo e si sottoponga in tutto al giudizio e alle decisioni del Maestro, perché sia salvo il giorno del giudizio.

PER QUALE COLPA UN FRATELLO NON SIA PIÙ RACCOLTO NELLA COMUNITÀ. Capitolo LXVIII.

Bisogna assicurare anzitutto che nessun fratello, influente o umile, forte o debole, volendosi esaltare ed insuperbire, e difendere la sua colpa, rifiuti la disciplina; ma se non avrà voluto correggersi, gli sia data una punizione più rigida (RsB 28, 1-2). Se poi, attraverso pie esortazioni e avendo pregato per lui (RsB Cap. 27) non avrà voluto correggersi ma si sarà insuperbito sempre di più, allora secondo l'Apostolo sia allontanato dal gregge dei buoni. *Auferte malum ex vobis* (1 Cor 5,13), poiché è necessario che dalla società dei fratelli fedeli ogni pecora moribonda sia allontanata. Del resto è il Maestro che deve tenere in mano un bastone e una verga. Il bastone con cui sostenere le forze fiacche degli altri, la verga poi con cui colpire con zelo di rettitudine i vizi di quelli che peccano; cerchi di fare ciò con il consiglio del Patriarca e la considerazione spirituale, come dice il beato Massimo, *aut solutior lenitas cohibentiam peccantis, aut immoderata severitas à lapsu non revocet delinquentem*⁴¹.

***Come dalla solennità di Pasqua sino alla festa di tutti i Santi si debba prendere una camicia di lino soltanto.* Capitolo LXIX.**

Frattanto, poiché giudichiamo con misericordia l'eccessiva calura della regione orientale, dalla festa di Pasqua sino a quella di Tutti i Santi, sia concessa, a chi la vuole usare, una sola camicia di lino, non perché dovuta, ma per pura generosità. In altri periodi poi abbia genericamente tutte camicie di lana.

QUANTI E QUALI PANNI SIANO NECESSARI NEL LETTO. Capitolo LXX.

Disponiamo, con comune decisione, che il dormitorio abbia singoli letti, se non per una estrema necessità o un evento straordinario. Ciascuno riceva la biancheria da letto, distribuita dal Maestro con moderazione. (RsB 22, 1-2; 55) Crediamo che un materasso, un guanciale e una coperta siano sufficienti per ciascuno. In mancanza di ciò potrà avere una stuoia e, in ogni tempo, gli sarà lecito usufruire di una copertura di lino o tessuto felpato. Per quanto riguarda gli indumenti dormano sempre con le camicie e sempre con la cintura. (RsB 22, 5). E così, ai fratelli che dormono sino al mattino non manchi mai la luce (RsB 22, 4)⁴².

⁴⁰ La duplice possibilità di essere esentati dal pagare le decime all'autorità ecclesiastica e, anzi, di riceverle sarà definita dalle due bolle, Milites Templi, del 1144 e Militia Dei, del 1145, che consentono formalmente ciò che, in questa regola, era lasciato alla discrezione delle autorità religiose locali.

⁴¹ o la leggerezza più lieve non tolga la saldezza di colui che pecca o la smoderata severità non distolga dall'errore chi pecca (S. Maximi ep. Taurinensis Homil. 107)

⁴² Candela iugiter in eadem cella ardeat usque ad mane (RsB 22, 4)

SI DEVE EVITARE LA MALDICENZA.

Capitolo LXXI.

Vi esortiamo ad evitare, per ammonizione divina, le rivalità invidiose, il rancore, il pettegolezzo, la maldicenza, le denigrazioni e di metterle in fuga come una pestilenza. Ciascuno si dia dunque da fare con animo attento, di non incolpare o di riprendere pubblicamente il proprio fratello, ma rifletta dentro di se' secondo la volontà dell'Apostolo⁴³, *ne sis crinator, ne susurro in populo*⁴⁴. (Lev 19, 16). Quando poi avrà saputo con chiarezza che un fratello ha commesso qualche peccato, lo rimproveri da solo in segreto, con serenità e fraterna pietà, secondo l'insegnamento divino (RsB 23,2). E se non presterà ascolto, subentri un altro fratello: ma se avrà disprezzato le parole di entrambi, allora sia portato in pubblico, davanti a tutti (RsB 23,3). Sono infatti persone di grande cecità quelle che si sottraggono agli altri e sono molto infelici quelli che non si astengono dal rancore, poiché' saranno travolti dall'antica malvagità' del perverso Nemico.

Si fuggano i baci di tutte le donne.

Capitolo LXXII.

Crediamo che sia pericoloso per ogni religioso, essere troppo attratti dal volto delle donne e perciò un frate non si azzardi a baciare né una vedova, né una vergine, né la madre, la sorella, un'amica o qualsiasi altra donna. La milizia di Cristo fugga quindi i baci femminili per i quali gli uomini spesso sogliono correre pericoli, perché con un animo puro ed una vita salda possa perennemente presentarsi al cospetto di Dio.

FINE⁴⁵

Si conclude così' la regola degli antichi cavalieri templari, dei quali considera le nostre origini equestri, rese note in latino e in gallico.

⁴³ In realtà' si riferisce a Mose'

⁴⁴ perché' non vi sia chi vi accusi, neppure con un sussurro fra la gente

⁴⁵ Fine, secondo la versione Mennenio, ma con postilla, qui di seguito riportata, secondo la versione della Sacrorum Conciliorum Collectio